

Ordinanza del Tribunale del 4 giugno 2012 — Eurofer/Commissione

(Causa T-381/11) ⁽¹⁾

(«Ricorso di annullamento — Ambiente — Direttiva 2003/87/CE — Assegnazione gratuita delle quote delle emissioni di gas a effetto serra a decorrere dal 2013 — Decisione della Commissione che stabilisce i parametri di riferimento da applicare per il calcolo dell'assegnazione delle quote di emissioni — Articolo 263, quarto comma, TFUE — Insussistenza di incidenza individuale — Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione — Irricevibilità»)

(2012/C 217/50)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Europäischer Wirtschaftsverband der Eisen- und Stahlindustrie (Eurofer) ASBL (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: avv.ti S. Altenschmidt e C. Dittrich)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Wilms, K. Herrmann e K. Mifsud-Bonnici, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 130, pag. 1).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) Non vi è luogo a provvedere sull'istanza di intervento della Euroalliages.
- 3) La Europäischer Wirtschaftsverband der Eisen- und Stahlindustrie (Eurofer) ASBL è condannata alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.

⁽¹⁾ GU C 269 del 10.9.2011.

Ricorso proposto il 16 maggio 2012 — Al Assad/Consiglio

(Causa T-202/12)

(2012/C 217/51)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bouchra Al Assad (Damasco, Siria) (rappresentante: avv. G. Karouni)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione di esecuzione 2012/172/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua la decisione 2011/782/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, nella parte in cui riguarda la sig.ra Bouchra (detta Bushra) Al Assad;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea a sopportare le spese in applicazione degli articoli 87-91 del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi che sono in sostanza identici o simili a quelli invocati nell'ambito della causa T-383/11, Makhoulouf/Consiglio ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU 2011, C 282, pag. 30.

Ricorso proposto il 16 maggio 2012 — Alchaar/Consiglio

(Causa T-203/12)

(2012/C 217/52)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Mohamad Nedal Alchaar (Aleppo, Siria) (rappresentante: avv. A. Korkmaz)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare, nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente:
 - il regolamento di esecuzione n. 1244/2011 del 1° dicembre 2011;
 - la decisione 2011/782/PESC, come ad oggi modificata ed integrata, ad opera, in particolare, della decisione di esecuzione 2012/37/PESC, della decisione 2012/122/PESC, della decisione di esecuzione 2012/172/PESC e della decisione 2012/206/PESC;
 - il regolamento n. 36/2012 del Consiglio del 18 gennaio 2012, come ad oggi modificato ed integrato, ad opera, in particolare, del regolamento di esecuzione n. 55/2012, del regolamento n. 168/2012 e del regolamento di esecuzione n. 266/2012;